



## COMMISSIONE EUROPEA

*Bruxelles, 25.9.2017  
C(2017) 6124 final*

*On. Laura BOLDRINI  
Presidente della  
Camera dei Deputati  
Piazza Montecitorio  
IT – 00100 ROMA*

*Signora Presidente,*

*la Commissione ringrazia la Camera dei Deputati per il parere in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche {COM(2017) 10 final}.*

*La proposta è stata adottata nel gennaio 2017, in seguito alla revisione della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, che era stata annunciata nella strategia per il mercato unico digitale<sup>1</sup>, e all'accordo politico sul regolamento generale sulla protezione dei dati<sup>2</sup>.*

*La Commissione è convinta che la proposta migliorerà la tutela della vita privata degli utenti finali, rafforzerà la fiducia nei servizi digitali e consentirà alle imprese di partecipare pienamente al mercato unico digitale e di trarne profitto.*

*La Commissione accoglie con favore la valutazione positiva della proposta da parte della Camera dei deputati, prendendo debitamente nota delle osservazioni formulate.*

*In risposta alle osservazioni specifiche formulate nel parere, la Commissione rinvia la Camera dei Deputati all'allegato.*

---


<sup>1</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Strategia per il mercato unico digitale in Europa, COM(2015) 192 final.

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

*Le considerazioni sviluppate nell'allegato fanno riferimento alla proposta iniziale presentata dalla Commissione, che attualmente sta seguendo l'iter legislativo al Parlamento europeo e al Consiglio.*

*Confidando che questi chiarimenti rispondano alle questioni sollevate, la Commissione auspica di continuare in futuro il dialogo politico con la Camera dei Deputati.*

*Voglia gradire, signora Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.*

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large 'F' and 'T' followed by a horizontal line.

*Frans Timmermans  
Primo Vicepresidente*

A cursive handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mariya Gabriel'.

*Mariya Gabriel  
Membro della Commissione*

## *Allegato*

*Dopo avere attentamente esaminato le questioni sollevate dalla Camera dei Deputati nel suo parere, la Commissione formula le seguenti osservazioni, raggruppate per argomento.*

### *1. Quadro uniforme per i metadati e i dati relativi al contenuto (articoli 5-7 della proposta)*

*La Camera dei Deputati ritiene che la proposta dovrebbe rafforzare la riservatezza delle comunicazioni elettroniche, prevedendo una disciplina uniforme per i contenuti e i metadati, ad esempio stabilendo il divieto di accesso dei terzi a entrambi.*

*L'articolo 5 della proposta stabilisce il principio generale della riservatezza dei dati delle comunicazioni elettroniche, che comprendono sia i metadati che i dati relativi al contenuto. Sono ammesse deroghe a tale principio solamente per gli usi consentiti dei dati delle comunicazioni elettroniche, dei metadati o dei dati relativi al contenuto, come previsto all'articolo 6 della proposta.*

*La Commissione desidera sottolineare che il trattamento dei metadati e il trattamento dei dati relativi al contenuto si basano sullo stesso fondamento giuridico, vale a dire il consenso degli utenti finali interessati. L'unica differenza riguarda la necessità di consultare l'autorità competente per la protezione dei dati. Conformemente all'articolo 36 del regolamento generale sulla protezione dei dati, il titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, deve consultare tale autorità qualora la valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio. Poiché il contenuto delle comunicazioni riguarda l'essenza del diritto alla protezione delle comunicazioni, si presume che il trattamento di tale contenuto presenti un rischio elevato e pertanto la consultazione dell'autorità competente per la protezione dei dati è sempre necessaria quando si procede a tale trattamento.*

*La Commissione desidera tuttavia sottolineare che, se il trattamento dei metadati potrebbe presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, è necessario effettuare una valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati a norma degli articoli 35 e 36 del regolamento generale sulla protezione dei dati, come spiegato al considerando 17 della proposta.*

*La Commissione ritiene che la proposta preveda un elevato livello di protezione per gli utenti finali e garantisca il giusto equilibrio tra la riservatezza delle comunicazioni elettroniche e gli usi legittimi dei metadati e dei dati relativi al contenuto.*

### *2. Raccolta dei dati emessi dal dispositivo (articolo 8, paragrafo 2, della proposta)*

*Riguardo alla raccolta dei dati emessi dal dispositivo, la Camera dei Deputati ritiene che si dovrebbe prevedere l'espressione del consenso esplicito dell'utente finale.*

*La Commissione ritiene che sia sufficiente informare l'utente attraverso un avviso ben visibile per i motivi illustrati qui di seguito. L'articolo 8, paragrafo 2, della proposta è destinato a disciplinare una situazione specifica, vale a dire il conteggio delle persone,*

senza la raccolta di altre informazioni, come spiegato al considerando 25. Per altri fini più intrusivi, compresa la fusione dei dati raccolti con i dati personali, informare l'utente attraverso un avviso ben visibile potrebbe non essere sufficiente e potrebbe essere necessario un fondamento giuridico per il trattamento a norma del regolamento generale sulla protezione dei dati. Nel corso dell'iter legislativo verrà prestata debita attenzione per garantire a questo riguardo un livello adeguato di protezione della privacy e di certezza del diritto.

3. Impostazioni relative alla privacy nei software che consentono le comunicazioni elettroniche (articolo 10 della proposta)

La proposta impone l'obbligo ai fornitori dei software che consentono le comunicazioni elettroniche di aiutare gli utenti a definire in modo efficace le impostazioni relative alla privacy. La Camera dei Deputati ritiene che gli utenti debbano disporre di una scelta articolata nella definizione di tali impostazioni e che debba essere consentito loro di rivedere agevolmente e anche in un secondo momento le scelte effettuate.

La Commissione ricorda che la proposta introduce un duplice obbligo: a) offrire all'utente, attraverso le impostazioni relative alla privacy, la scelta di impedire a terzi di memorizzare informazioni sul dispositivo e b) mostrare tali impostazioni agli utenti al momento dell'installazione del software, consentendo il completamento dell'installazione solo dopo l'effettuazione della scelta. Inoltre, il considerando 24 della proposta incoraggia i produttori di software a rendere disponibili modalità semplici per modificare le impostazioni in qualsiasi momento, nonché a consentire agli utenti di prevedere eccezioni per determinati siti web o di inserirli in un elenco di siti autorizzati oppure di precisare per quali siti web si accettano o si rifiutano i cookie di terze parti. La proposta pertanto promuove opzioni articolate in relazione alle impostazioni di privacy che possono facilmente essere rivedute in qualsiasi momento.

4. Allineamento delle sanzioni con le sanzioni previste dal regolamento generale sulla protezione dei dati (articoli 23 e 24 della proposta)

La Camera dei Deputati ritiene necessario allineare l'impianto sanzionatorio per le violazioni delle prescrizioni previste dalla proposta di regolamento al sistema corrispondente istituito dal regolamento generale sulla protezione dei dati.

La Commissione rammenta che l'articolo 23 della proposta introduce un sistema a due livelli per le sanzioni amministrative, che è in linea con il sistema previsto dall'articolo 83 del regolamento generale sulla protezione dei dati. Inoltre, analogamente all'articolo 84 di detto regolamento, l'articolo 24 della proposta impone agli Stati membri di stabilire le norme in materia di sanzioni, in particolare per le violazioni non soggette a sanzioni amministrative pecuniarie.

5. Cooperazione tra le autorità competenti per la protezione dei dati e le autorità nazionali di regolamentazione (articolo 18, paragrafo 2, della proposta)

La Camera dei Deputati conclude la sua valutazione sostenendo la necessità di rivedere l'articolo 18, paragrafo 2, al fine di definire con maggiore puntualità la cooperazione tra

*le autorità competenti per la protezione dei dati e le autorità nazionali di regolamentazione istituite a norma della direttiva che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche.*

*La Commissione tiene conto di detta osservazione, che prenderà debitamente in considerazione nel quadro dell'iter legislativo in corso.*

\*\*\*